

**Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023 (Rv. 669144 - 01)**

Crediti determinabili, contestati e futuri - Cedibilità - Sussistenza - Probabilità della venuta ad esistenza del credito - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023 (Rv. 669144 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1362, Cod\_Civ\_art\_1363, Cod\_Civ\_art\_1453, Cod\_Civ\_art\_1472